

## REGOLAMENTO (CEE) N. 834/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3129/87 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3129/87<sup>(4)</sup> la Commissione ha indetto una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva, con frequenza mensile;

considerando che la situazione del mercato e le finalità della Comunità in materia di esportazioni mettono in luce la necessità di fissare le restituzioni ad un ritmo più rapido possibile; che è quindi auspicabile prevedere che le restituzioni siano fissate due volte al mese nei periodi di punta degli scambi; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3129/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3129/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, il termine « mensili » è soppresso.

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 296 del 21. 10. 1987, pag. 10.

« 1. I termini per la presentazione delle offerte per le gare parziali sono i seguenti:

— per i mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre: dal 5 al 9 alle ore 13 e dal 15 al 23 alle ore 13;

— per i mesi di luglio e agosto: dal 15 al 23 alle ore 13.

L'ora limite è l'ora locale del Belgio. Se in uno Stato membro il giorno di scadenza del termine è festivo per l'organismo incaricato di ricevere le offerte, il termine scade alle ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente ».

3) All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Alla luce della situazione e del prevedibile andamento del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità e sul mercato mondiale e in base alle offerte ricevute, si procede secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE alla fissazione di un massimale della restituzione all'esportazione per ciascuna delle sottovoci di cui all'articolo 1. La fissazione ha luogo entro e non oltre l'ottavo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte. »

4) All'articolo 7, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

« 5. L'importo della restituzione è adeguato durante il periodo di validità del titolo di esportazione di cui all'articolo 9 in funzione della variazione del prezzo di entrata intervenuta tra il giorno di entrata in vigore della restituzione e il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione ».

5) All'articolo 11, paragrafo 1, i termini:

« il tasso di restituzione massimo accettato nell'ambito della gara del mese precedente »

sono sostituiti dai termini:

« l'ultimo tasso massimo della restituzione stabilito nel quadro della gara permanente ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1988.